

**Ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 23 aprile 2004**

(Causa T-150/04)

(2004/C 239/55)

(Lingua processuale: da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura – Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

Il 23 aprile 2004, la Mülhens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. T. Schulte-Beckhausen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Minoronzoni S.r.l., Ponte San Pietro (Bergamo).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 febbraio 2004 nel procedimento R 949/2001-1;

— condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente: Minoronzoni S.r.l.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio figurativo «TOSCA BLU» per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 (tra gli altri, borse; borsette; valigie; abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere) – domanda n. 1 008 291

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Il marchio denominativo tedesco «TOSCA» per prodotti di profumeria (tra gli altri, «profumo», «eau de toilette» e «eau de toilette per donna»)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: della di Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

- L'opposizione con il noto marchio «TOSCA» sarebbe fondata ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
- Le denominazioni interessate sarebbero confondibili
- I prodotti interessati sarebbero simili
- Vi sarebbe un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
- L'opposizione sarebbe fondata anche ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

**Ricorso di Dominique Hardy contro Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 giugno 2004**

(Causa T-208/04)

(2004/C 239/56)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 giugno 2004, Dominique Hardy, residente in Coudeville-plage (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-François Péricaud ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

in via principale dichiarare e giudicare che la Comunità europea si è resa responsabile nei confronti della sig.ra Hardy, per aver illecitamente adottato, e poi applicato, a sfavore degli agenti marittimi, l'art. 5. del codice doganale comunitario;